

Ministero delle Finanze
DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Direzione Centrale del Catasto, dei Servizi
Geotopocartografici e della Conservazione
dei Registri immobiliari

ROMA 28/09/1995

Prot. C3/817

All'Ufficio Tecnico Erariale di
ROMA

OGGETTO: Presentazione di denunce di variazione sottoscritte da inquilini affittuari di Enti Pubblici.

Con la nota sopra citata codesto Ufficio Tecnico Erariale ha avanzato alcune perplessità sull'opportunità di registrare agli atti le denunce di variazione, riguardanti unità immobiliari di proprietà di Enti pubblici, sottoscritte dagli inquilini che hanno commesso abusi oggetto di condono edilizio.

In proposito si fa presente che l'art. 20 del R.D.L. 13/4/1939 n.652, come convertito dalla L. 11/8/1939 n. 1249, individua nei proprietari e nei legali rappresentanti i soggetti obbligati alla presentazione delle denunce di variazione in caso di mutazione nello stato dei beni.

L'Istruzione provvisoria per la conservazione del N.C.E.U., inoltre, al paragrafo 13 ribadisce che "sono obbligate alla denuncia le persone che possiedono l'immobile a titolo di proprietà esclusiva o di comproprietà, ovvero, per esse, quelle che ne hanno la legale rappresentanza", precisando, all'ultimo capoverso, che per gli immobili di proprietà dello Stato l'obbligo della denuncia spetta all'Amministrazione che li ha in uso o in consegna.

Premesso quanto sopra, si ritiene, pertanto, che le denunce di variazione in questione, pur se presentate a cura e spese dell'inquilino, debbano necessariamente essere sottoscritte dai funzionari responsabili appartenenti agli Enti pubblici interessati.

IL CAPO DEL SERVIZIO TECNICO III
PRIMO DIRIGENTE
(Dott. Ing. Franco MOLINARI)